



Consiglio delle Autonomie Locali Consorzio dei Comuni Trentini

Portale a servizio dei Comuni e delle Autonomie Locali

Newsletter Servizio Privacy 9/2009 del 23.09.2009

Nei bandi per l'erogazione di prestazioni e servizi devono essere richiesti dall'ente locale solo i dati indispensabili.

Il Garante privacy è intervenuto imponendo la modifica di un bando per l'assegnazione di un "buono sociale" erogato dal comune, in cui era prescritto l'onere per i richiedenti di dichiarare le malattie, i ricoveri e gli esami effettuati.

Il caso è stato segnalato al Garante da un cittadino che aveva espresso dubbi sulla legittimità delle procedure indicate nel bando secondo il quale anziani e disabili dovevano inoltrare una domanda al proprio comune di residenza corredata dalla copia del verbale di riconoscimento di invalidità civile, completa della relativa documentazione (patologie, diagnosi, ricoveri, esami) e da una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test.

Nel corso degli accertamenti il Garante ha ribadito che gli enti che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, siano esse i comuni o le aziende socio-sanitarie, socio-assistenziali o socio-educative, sono tenuti a richiedere e ad utilizzare dati sanitari solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Ciò si evidenzia per sottolineare l'importanza che i bandi e la relativa modulistica per la concessione di contributi e benefici siano predisposti in modo da richiedere e raccogliere i dati personali degli interessati nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Gianni Festi